

**REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURE
SOTTO SOGLIA
DI BENI E SERVIZI**

INDICE

Articolo 1	Procedure ordinarie
Articolo 2	Principi applicabili alle procedure sotto soglia
Articolo 3	Divieto di frazionamento
Articolo 4	Tutela delle imprese di minori dimensioni
Articolo 5	Obblighi di trasparenza
Articolo 6	Criteri di aggiudicazione
Articolo 7	Principio di rotazione
Articolo 8	Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione
Articolo 9	Deroga all'obbligo di rotazione
Articolo 10	Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00
Articolo 11	Responsabile Unico del Procedimento
Articolo 12	Modalità di costituzione dell'albo fornitori
Articolo 13	Indagini di mercato
Articolo 14	Mercato elettronico e Centrali di committenza
Articolo 15	Affidamento diretto
Articolo 16	Determina a contrarre semplificata
Articolo 17	Requisiti da richiedere all'operatore
Articolo 18	Motivazione in caso di affidamento diretto
Articolo 19	Motivazione attenuata per appalti di modesto valore
Articolo 20	Controllo dei requisiti
Articolo 21	Procedure negoziate sotto soglia
Articolo 22	Determina a contrarre
Articolo 23	Fasi della procedura
Articolo 24	Avviso di manifestazione di interesse
Articolo 25	Individuazione degli operatori economici da invitare
Articolo 26	Confronto competitivo
Articolo 27	Contenuto della lettera di invito
Articolo 28	Sedute di gara
Articolo 29	Verifica dei requisiti
Articolo 30	Stipula del contratto e pubblicazioni
Articolo 31	Forniture e servizi complementari – quinto d'obbligo
Articolo 32	Verifica della prestazione
Articolo 33	Adeguamento automatico dei limiti
Articolo 34	Rinvio
Articolo 35	Pubblicità ed entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Procedure ordinarie

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 2

Principi applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

- a) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) dei principii di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si

rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

3. Nessuna prestazione di beni o servizi, ivi comprese prestazioni continuative e le eventuali opzioni per prestazioni aggiuntive o di rinnovo, può essere artificialmente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto. Oltre tale importo si deve procedere attraverso le ordinarie procedure di acquisizione di beni, servizi, applicando le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Ente, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici, anche di urgenza per la salvaguardia dell'interesse pubblico e/o la continuità del pubblico servizio, risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.

Art. 6

Criteri di aggiudicazione

1. Di regola, le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero, quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché gli appalti contemplati nell'art. 95, co. 3 del Codice.

3. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) preferibilmente sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

Art. 7
Principio di rotazione

1. DiSCo è tenuto al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, preferibilmente, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nell'art. 8.
5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.
6. Non determina limitazione numerica, ai sensi del comma precedente, la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 8
Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Il Regolamento disciplina l'affidamento di Servizi e Forniture per i "contratti sotto soglia" comunitaria.
2. La tabella che segue riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) quale sotto soglia e ambito di applicazione:

SERVIZI/FORNITURE sotto soglia¹	importo in €	norme D. Lgs.50/2016
A)	0,00 < 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000 < 214.000	art. 36 co. 2 lett. b) e art. 35 co. 1 lett. c)
C) appalti di Servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del D Lgs. 50/2016	40.000 < 750.000	art. 36 co. 2 lett. b) e art. 35 co. 1 lett. d)

3. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato da DiSCo. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del

¹ Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

4. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2012 si veda la disciplina sostitutiva di cui all' art.1 della legge n. 120 del 2020².

² Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

Art. 9

Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvio esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:
 - a) l'effettiva assenza di alternative o l'alto grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
 - b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
3. In caso di affidamento (diretto) o in caso di reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per DiSCo o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

Art. 10

Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

7

Art. 11

Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni procedura di affidamento di forniture, servizi e lavori deve essere nominato, con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa, il responsabile unico del procedimento (RUP) che assume le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC. In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente dal dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile. La nomina di RUP deve essere fatta a favore di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità definiti dalle Linee Guida ANAC.
2. Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta per l'affidamento del contratto di servizi e forniture.

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il RUP, oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni del Codice e dalle indicazioni generali delle Linee Guida, nello svolgimento delle proprie attività:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di lavori, servizi e forniture;
- cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione degli interventi;
- coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, laddove necessaria, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
- fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di attuazione dell'intervento, sorvegliando sulla efficiente gestione dello stesso;
- provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, di propria competenza.

4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento oltre che in forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, nei seguenti casi:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'Ente, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

5. L'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione non può essere rifiutato.

6. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove diverso dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di indizione o di affidamento nei casi di determinazione a contrarre con modalità semplificata, è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore, ed è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC.

7. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

8. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 7 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. Le disposizioni del comma 7 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

9. Contestualmente all'atto di nomina del RUP, qualora il RUP non sia già registrato, deve essere attivata la procedura telematica per la registrazione dello stesso presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

10. E' onere del responsabile della struttura di appartenenza del RUP curare la cancellazione o il cambio di profilo del RUP nei seguenti casi:

- cessazione dell'incarico di RUP presso la stessa struttura di appartenenza;
- trasferimento del RUP presso altra struttura;
- cessazione del rapporto di lavoro del RUP.

Art. 12

Modalità di costituzione dell'albo fornitori

1. DiSCo può individuare gli operatori economici per le procedure di affidamento di servizi e forniture, selezionandoli dall'Albo fornitori appositamente costituito, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, secondo le modalità individuate nel redigendo "Regolamento per l'istituzione e gestione di un elenco di operatori economici di DiSCo Lazio", pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti Generali – Regolamenti.

2. L'albo fornitori è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Ente di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, anche nel rispetto del principio di rotazione.

3. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", "bandi di gara e contratti" e tramite altre forme di pubblicità scelte dalla Stazione Appaltante, al fine di consentire massima visibilità.

4. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

5. DiSCo esclude dall'albo fornitori gli operatori economici che, secondo motivata valutazione dell'Ente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso; hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; si siano resi responsabili di false dichiarazioni; non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione.

Art. 13

Indagini di mercato

1. DiSCo può individuare gli operatori economici da invitare attraverso una indagine di mercato, preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. DiSCo, a tal fine, pubblica un avviso di indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e avvisi", per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4. L'avviso di indagine di mercato deve avere un contenuto minimo come indicato nel successivo articolo 24.

5. Scaduto il termine per la presentazione di manifestazione di interesse si possono verificare due ipotesi:

a) nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia superiore al numero minimo previsto dal Codice, si procederà ad invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse o a selezionare gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, se previsto nell'avviso di manifestazione di interesse e le cui modalità sono rese conoscibili agli operatori economici interessati tramite PEC e/o avviso pubblicato sul sito istituzionale;

b) nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse presentate sia inferiore al numero minimo previsto dal Codice, DiSCo può procedere ad individuare ulteriori operatori economici mediante ricerche di mercato tramite internet o utilizzando altri strumenti similari.

6. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, DiSCo seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa vigente.

7. In ogni caso, salvo quanto stabilito dall'art. 9, dovrà essere rispettato il principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Art. 14

Mercato elettronico e Centrali di committenza

1. L'acquisizione di beni e servizi, inoltre, viene disposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 94/2012 e nella Legge n. 135/2012, ovvero è obbligatorio fare ricorso prioritariamente a:

- Centrali di committenza regionali
- Convenzioni Consip e strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip
- Mercato Elettronico della P.A.

2. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile del procedimento dovrà verificare se l'acquisizione del bene o del servizio possa essere soddisfatta ricorrendo a tali modalità di approvvigionamento.

CAPO II
ITER PROCEDIMENTALE PER
GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15
Affidamento diretto

1. Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore a Euro 40.000, il Responsabile del Procedimento può ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità, articolate in base all'importo di riferimento al netto dell'IVA:

- sotto i 5.000 euro: affidamento diretto ad uno specifico operatore economico nel principio di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza; in tale situazione l'affidamento viene di norma formalizzato con la trasmissione dell'ordine o di comunicazione di accettazione alla ditta;

- tra 5.000 e 40.000 euro: affidamento diretto a seguito di indagine di mercato tra più operatori economici, inteso a verificare le migliori condizioni; l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante preventivi, acquisiti tramite le modalità ritenute più opportune (pec, posta elettronica, colloqui esplorativi, ...); in tale situazione l'affidamento viene di norma formalizzato con l'adozione di apposito provvedimento, fatta salva la possibilità di comunicazione formale da parte del RUP nelle more di detta adozione.

2. Nei limiti di importo di cui al presente articolo si può prescindere dall'indagine di mercato, trattando direttamente con un unico operatore economico quando vi sia motivata specialità o particolarità dell'intervento in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento, nonché in caso di esiguità del corrispettivo.

Art. 16
Determina a contrarre semplificata

1. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro può essere predisposta una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato:

- a. l'oggetto dell'affidamento;
- b. l'importo;
- c. il fornitore;
- d. le ragioni della scelta del fornitore;
- e. il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- f. l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) e del CUP (codice unico di progetto) ove previsto;
- g. l'indicazione del responsabile unico del procedimento;
- h. la copertura contabile.

2. La determina a contrarre semplificata sostituisce la determina a contrarre di cui al successivo art. 22 e la determina di affidamento.

Art. 17

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 18

Motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.
2. Nella determina di cui all'art. 16 va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione (salvo quanto previsto dall'art. 9).
3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato, anche presenti in internet;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 19

Motivazione attenuata per appalti di modesto valore

1. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo ad affidamenti diretti di modico valore, ad esempio inferiori a 5.000 euro, può essere espressa in forma attenuata.

Art. 20

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad 20.000 euro.
2. In particolare:
 - a) Per importi fino a 5.000 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice;
 - di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - della consultazione del casellario ANAC;
 - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

b) Per importi oltre 5.000 euro e non superiori a 20.000 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice;
- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

3. Resta inteso che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura non inferiore al 5% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

4. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso;
- il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

5. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6 bis dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

CAPO III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 21 Procedure negoziate sotto soglia

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dell'art. 9, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.

Art. 22 Determina a contrarre

1. La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre che deve avere il seguente contenuto minimo:

- a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b. le caratteristiche delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire;
- c. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- d. indicazione in merito alle convenzioni attive aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquisire;
- e. (se necessario) indicazione che non è possibile effettuare l'acquisto mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (es: Me.PA o STELLA), in quanto nella piattaforma non risultano disponibili le categorie merceologiche relative al bene o al servizio che si intende acquisire;
- f. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni per le quali si intende adottare la procedura prescelta;
- g. i criteri di selezione dell'operatore economico;
- h. criterio di selezione delle offerte (nel caso in cui venga scelto il criterio del prezzo più basso, tale scelta deve essere motivata);
- i. numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, non inferiore al numero minimo previsto dallo stesso art. 36 del Codice;
- l. le principali condizioni contrattuali;
- m. l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) e del CUP (codice unico di progetto) ove previsto;
- n. l'indicazione del responsabile unico del procedimento;
- h. la copertura contabile.

Art. 23

Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato ovvero sorteggio dall'albo dei fornitori per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 24

Avviso di manifestazione di interesse

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
2. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
5. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;

- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
- nell'avviso di indagine sul mercato è possibile riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

Art. 25

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, ovvero nell'avviso di costituzione dell'albo fornitori, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.
5. Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato sia inferiore al numero minimo di:

Fascia di importo (€)	Numero di operatori
0,00 < 5.000,00	2 operatori
5.000,00 < 40.000,00	5 operatori
40.000,00 < 214.000,00	10 operatori

si procederà ad una integrazione al minimo mediante sorteggio degli operatori da invitare.

6. Se si sia proceduto ai sensi del precedente comma 4 e si debba poi provvedere ad una integrazione al minimo degli operatori da invitare, ai sensi del precedente comma 5, il principio di rotazione deve comunque ritenersi attuato per aver aperto la procedura a tutti gli operatori economici ai sensi del citato comma 4.

Art. 26

Confronto competitivo

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, ovvero individua gli operatori sorteggiandoli dall'albo dei fornitori.
2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta con le modalità previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica di negoziazione.
3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 27

Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara.
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, la stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e comunque per importi inferiori alla soglia comunitaria, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante deve prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal codice dei contratti. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

Art. 28

Sedute di gara

1. Le sedute di gara, possono esse svolte dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice.
2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

3. Quando le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 29

Verifica dei requisiti

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000 euro la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
2. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante deve effettuare le verifiche sugli operatori economici a norma del precedente articolo 20, comma 5, al quale si formula rinvio.

Art. 30

Stipula del contratto e pubblicazioni

1. I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono di norma stipulati mediante scrittura privata, fatta salva la verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.
2. Per le acquisizioni di importo sino a 40.000 euro, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
3. Lo scambio di proposta e accettazione mediante corrispondenza commerciale, configura la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 1326 e ss. del codice civile.
4. I contratti stipulati in forma di scrittura privata anche tramite scambio di lettere devono essere stipulati, come meglio specificato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4 novembre 2015, in modalità elettronica.
5. In entrambi i casi, il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici.
6. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lett. b) c) e d) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio (stand still) per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b).
7. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, così come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 31

Forniture e servizi complementari - quinto d'obbligo

1. Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Responsabile del Procedimento può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
2. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 32

Verifica della prestazione

1. In relazione alle forniture di beni e servizi, la verifica di conformità è sostituita dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e riporta almeno i seguenti elementi:
 - gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
 - l'indicazione dell'esecutore;
 - il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - la certificazione di regolare esecuzione.
3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata, ove prevista.
4. Per quanto riguarda le forniture di beni, la sottoscrizione del documento di consegna da parte della struttura destinataria dei medesimi, equivale ad attestazione di regolare esecuzione, previa verifica del rispetto qualitativo e quantitativo del materiale.
5. Per importi inferiori a 40.000 Euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione di avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 33

Adeguamento automatico

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle novazioni normative di riferimento.
2. In particolare i limiti di importo del presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 34

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 35

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Ente, ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza di trenta giorni.